



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 95
Operativa

OGGETTO: Attività Produttive.

Commercio libri.

Legge 27 luglio 2011, n. 128 ⁽¹⁾. Disciplina del prezzo dei libri.

PREMESSA

Con la legge in oggetto è stata modificata la disciplina sul prezzo di vendita dei libri, precedentemente contenuta nell'art. 11 della Legge n. 62/01 ⁽²⁾.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° settembre 2011 e da tale data è abrogato il sopra citato art. 11.

Tra le novità introdotte, schematizzate nella scheda a seguire, si evidenzia, rispetto alla precedente normativa, una differente disciplina sull'applicazione dello sconto (pubblicazioni *on line*, libri venduti per corrispondenza, libri venduti a particolari categorie di consumatori quali musei e archivi pubblici); una nuova disciplina delle campagne promozionali; una diversa applicazione delle categorie esenti (libri venduti su prenotazione prima della pubblicazione, libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico, libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici). Infine, con riferimento al prezzo delle collane, collezioni o grandi opere e in merito alle sanzioni applicabili sono state confermate le disposizioni già previste dalla precedente normativa.

LEGGE N. 128/11 DISCIPLINA DEL PREZZO DEI LIBRI

SCHEMA DI SINTESI

DISCIPLINA DEL PREZZO DEI LIBRI

- ⇒ Il prezzo di vendita dei libri è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore.
- ⇒ Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato dall'editore o dall'importatore può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
- ⇒ È possibile applicare uno sconto sul prezzo di vendita con una percentuale massima del 15%; **questa limitazione deve essere rispettata da chiunque venda i libri e con qualunque modalità (vendita per corrispondenza anche mediante commercio elettronico *on-line*).**
- ⇒ Gli editori possono realizzare campagne promozionali con sconti fino al del 25 %, tuttavia le

(1) - "Nuova disciplina del prezzo dei libri" in G.U. n. 181 del 5/8/2011.

(2) - "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" in G.U. del 21 marzo 2001, n. 62, successivamente modificato dal D.L. 5 aprile 2001 n. 99 *Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.* in G.U. del 5 aprile 2001, n. 80, convertito in Legge 9 maggio 2001, n. 198 in G.U. del 28 maggio 2001, n. 122.

suddette campagne promozionali:

- non possono essere realizzate nel mese di dicembre;
- non possono avere durata superiore ad un mese;
- non sono reiterabili

I venditori al dettaglio devono essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, ma hanno la facoltà di non aderire a tali campagne promozionali.

- ⇒ E' consentita la vendita dei libri con sconti fino al 20 % sul prezzo fissato, **esclusivamente** nei seguenti casi:
- in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale;
 - in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università.
- ⇒ Alla vendita dei libri non si applica la disciplina di liberalizzazione delle vendite promozionali e dei saldi di fine stagione (di cui al DL n. 223/06 conv. nella Legge n. 248/06).

ESENZIONI

La limitazione relativa all'applicazione di una percentuale massima di sconto del 15% non si applica a:

- ⇒ libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
- ⇒ libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
- ⇒ libri antichi e di edizioni esaurite;
- ⇒ libri usati;
- ⇒ libri posti fuori catalogo dall'editore;
- ⇒ libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
- ⇒ edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni concernenti la disciplina del prezzo dei libri sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 29 e D.L.vo n. 114/98.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nella legge in commento, nonché l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste è di competenza del Comune competente per territorio, che introita anche i relativi proventi.

Si evidenzia, infine, l'art. 2, comma 8, della legge n. 128/11, che nel richiamare l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L.vo n. 114/98, fa riferimento, per i casi di vendita di libri su area pubblica, all'art. 29, commi 2 e 3 ⁽³⁾. Ciò comporta, per quest'ultima ipotesi, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività di vendita; diversamente, per i casi di vendita di libri in esercizi in sede fissa, viene richiamato solo il comma 3 dell'art. 22 ⁽⁴⁾, escludendo espressamente in questo caso l'applicazione della sanzione accessoria.

(3) - Art. 29, commi 2 e 3, D. L.vo n. 114/98: " 2 - Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00. 3 - In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione." Vds circolare del Corpo n. 65/99.

(4) - Art. 22, comma 3, D. L.vo n. 114/98: "Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00."

DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. VENDITA DI LIBRI IN ESERCIZI IN SEDE FISSA

Titolare di esercizio in sede fissa, effettuava la vendita di libri al consumatore finale ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale di sconto superiore al 15% del prezzo fissato.

Il prezzo fissato dall'editore/importatore corrispondeva a..., il prezzo effettivo praticato corrispondeva a... (*specificare*).

Art. 2, commi 2 e 8, L. n. 128/11 e Art. 22, comma 3, D.L.vo n. 114/98

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 516,00 a € 3098,00 – P.M.R. € 1032,00 entro 60 gg.

Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco - Comune

2. VENDITA DI LIBRI SU AREA PUBBLICA

Titolare di attività commerciale su area pubblica, effettuava la vendita di libri al consumatore finale ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale di sconto superiore al 15% del prezzo fissato.

Il prezzo fissato dall'editore/importatore corrispondeva a..., il prezzo effettivo praticato corrispondeva a... (*specificare*).

Art. 2, commi 2 e 8, L. n. 128/11 e Art. 29, commi 2 e 3, D.L.vo n. 114/98

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 516,00 a € 3098,00 – P.M.R. € 1032,00 entro 60 gg.

Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco - Comune

Per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività di vendita, trasmettere segnalazione alla Direzione Divisione Commercio - Settore Polizia Amministrativa - via Meucci n. 4.

Le circolari del corpo nn. 92/02 e 171/03 sono revocate.

DC/dc/CC

Addì, 06/09/11

f.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO